

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

17<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1996

**Presidenza del presidente ZECCHINO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 11, 17 e <i>passim</i>
BUCCIERO (AN) .....	51
FLICK, ministro di grazia e giustizia ....	11, 17, 29 e <i>passim</i>
FOLLIERI (PPI) .....	51
GRECO (Forza Italia) .....	48
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.) .....	49
PREIONI (Lega Nord) .....	49
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo) .....	49
SALVATO (Rifond-Com.-Progr.) .....	17, 18, 48
SCOPELLITI (Forza Italia) .....	48
SENESE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore alla Commissione .....	3, 17, 18 e <i>passim</i>



*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Senese di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricordano, il disegno di legge in titolo è stato licenziato in sede referente dalla nostra Commissione, cui è stato riassegnato in sede deliberante dal Presidente del Senato.

Propongo pertanto di assumere come testo base quello varato dalla Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge intende offrire risposta ad un fascio di esigenze ormai divenute pressanti ed ineludibili.

Viene in primo luogo in rilievo l'esigenza di protezione della vita privata della persona (*privacy*). La tutela di quest'ambito, che riguarda essenzialmente le informazioni relative alle scelte che la persona compie nell'esercizio della propria autonomia, e quindi in ultima analisi le cosiddette «scelte esistenziali» del soggetto (ma anche alcuni dati che, potremmo dire, fanno parte della dimensione «fatale» dell'essere umano), è ormai ritenuta dalla dottrina più avvertita ed autorevole e dalle legislazioni più avanzate un diritto fondamentale della persona.

Questa evoluzione è certamente in relazione con il più generale sommovimento culturale che, negli ultimi lustri, ha accompagnato nelle coscienze individuali e nelle rappresentazioni collettive l'emersione del soggetto, la valorizzazione delle identità e soggettività, lo stesso sviluppo della dottrina dei diritti umani e dei diritti fondamentali. Un movimento, come è ovvio, non privo di tensioni e di esiti anche contraddittori, il cui minimo denominatore - se è possibile rinvenirne uno - potrebbe forse essere individuato nel rifiuto di modelli politici, sociali e culturali uniformizzanti, negatori dell'individualità sia singola che collettiva.

Non è questa la sede per indugiare sul punto, approfondirne le connessioni con i processi di globalizzazione e mondializzazione o discutere la stessa tesi qui adombrata.

Ciò che rileva, qui, è sottolineare l'esistenza di una forte tendenza che, quali ne siano le cause profonde, spinge a fare della tutela della *privacy* un diritto fondamentale della persona.

Siffatta tendenza e la connessa domanda di un'adeguata strumentazione normativa a tutela della *privacy* vengono, di solito, poste in relazione allo sviluppo tecnologico nel settore dell'informazione ed in particolare alla introduzione e diffusione delle tecniche elettroniche di raccolta, memorizzazione, elaborazione e diffusione dei dati informativi.

L'uso degli elaboratori elettronici consente infatti la costituzione di schedari completi e di enormi dimensioni, aggiornabili in tempo reale, suscettibili di trattamento integrato delle informazioni personali più disparate e di interconnessioni con sistemi diversi, tanto da rendere possibile la costruzione di veri e propri profili della personalità del soggetto. La proliferazione di tali archivi magnetici ed il rischio del loro accentramento determinano il pericolo che il singolo venga a trovarsi isolato e indifeso a fronte di un occhiuto ed inafferrabile potere elettronico che ne scruti le scelte di vita e ne annulli la riservatezza della vita privata, esponendolo all'incubo del «grande fratello» di orwelliana memoria.

Tutto ciò è innegabile e rende conto del perchè l'accresciuta sensibilità per la protezione della sfera privata si sia in qualche modo focalizzata sul tema delle banche dati e sull'invocazione di discipline che di queste regolino costituzione e funzionamento.

Tale sensibilità, peraltro, non si esaurisce nel tema banca dati, anche se il fenomeno ha molto contribuito a renderla acuta.

Piuttosto, le - sino a qualche decennio fa - inedite possibilità aperte dalla tecnologia elettronica e da quelle ad essa connesse hanno condotto ad una evoluzione dello stesso concetto di *privacy* e delle coordinate entro le quali iscriverne gli strumenti di tutela, rendendo l'uno e le altre - come bene è stato detto - fortemente dinamici.

Ormai la vecchia formula anglosassone che designava il diritto alla *privacy* come «diritto ad esser lasciato solo», se mantiene ancora un suo nucleo di validità che è bene non trascurare, è certamente insufficiente a rappresentare tutti i contenuti del diritto alla sfera privata.

Il vertiginoso sviluppo dell'informazione è una realtà che sarebbe vano contrastare. Esso ha determinato una vera e propria rivoluzione sociale ed economica su scala planetaria, che tanto è saggio studiare, conoscere e regolare, quanto sarebbe sciocco tentare di ricacciare indietro. A fronte delle infinite possibilità di raccogliere informazioni su tutti gli aspetti della vita dei singoli, il problema non è tanto quello di sbarrare questa raccolta ma di renderla controllabile soprattutto dagli interessati.

Il diritto alla *privacy* acquista così una curvatura ulteriore, rispetto all'originaria pretesa di escludere gli altri dalla propria sfera privata, connotandosi come diritto di mantenere il controllo sulle informazioni relative alla propria persona, sull'uso che di esse si fa. Anche perchè la massa di informazioni che oggi possono essere raccolte sul cittadino, e che in alcuni casi devono essere raccolte, va molto al là di quelle relative a situazioni che tradizionalmente venivano considerate «riservate». E tuttavia queste informazioni, che in alcuni casi possono riguardare persino momenti pubblici o pubblicizzabili della vita (si pensi all'affiliazione ad un partito o ad un sindacato o alle circostanze che danno diritto a

prestazioni sociali azionabili in un pubblico processo) possono essere usate in modo scorretto, per ledere la dignità e la libertà dell'interessato. Così come una miriade di informazioni in sè banali e non riservate, concernenti gli svaghi o gli acquisti o le più anodine espressioni di vita quotidiana, possono - attraverso idonei trattamenti - concorrere a delineare un vero e proprio «profilo» del soggetto, sul quale fondare indebitamente decisioni che lo riguardano. Per altro verso, le tecnologie informatica e telematica, rivoluzionando il modo di svolgimento di tutta una serie di attività sociali (telelavoro, video conferenze, acquisti a distanza, operazioni bancarie direttamente dal proprio domicilio, eccetera), affrancano l'individuo da una serie di controlli sociali per l'innanzi connessi al suo vivere in comunità, lo sottraggono a contatti sociali, lo lasciano «solo» e, per tale via, sembrano rispondere all'antica domanda di «essere lasciato solo». Ma, d'altro canto, mentre lo isolano, lo espongono a forme più insidiose e penetranti di controllo, tanto quanto ognuna delle attività che egli può svolgere in splendido isolamento è destinata a lasciare tracce che la tecnologia può raccogliere, assemblare, trattare, trasformare in un vero e proprio diario quotidiano ricostruibile da terzi ed idoneo a fotografare la giornata dell'interessato.

Anche qui il rimedio non è la frattura di questa linea di evoluzione sociale ma l'apprestamento di difese per l'individuo, reso più fragile da tale evoluzione, dotandolo di poteri di controllo sulle informazioni che lo riguardano e sulla loro circolazione. Si amplia insomma la platea dei soggetti bisognosi del diritto alla riservatezza parallelamente ad un ampliamento del concetto stesso di *privacy*.

Gli antichi strumenti di protezione della sfera privata si rivelano in parte superati, così come superata è l'antica nozione di tale sfera.

Ecco perchè le prime legislazioni di protezione della *privacy* risultano non più sufficienti, così come i primi strumenti internazionali apprestati allo scopo.

Il prudente bilanciamento di esigenze diverse e talora contrapposte costituisce oggi il compito di una legislazione in materia, che sarà tanto migliore quanto più attenta nella ricerca del punto di equilibrio, la cui individuazione deve tener conto del rango costituzionale degli interessi in gioco.

Ma vi è un'altra pressante esigenza cui il disegno di legge si propone di dare risposta.

Il nostro paese è in grave ritardo sul terreno della protezione della *privacy*, non essendosi ancora dotato - a differenza della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea - di una normativa organica di protezione della sfera privata, ancora affidata a pochi ed insufficienti frammenti legislativi.

Il ritardo risulta ancora più grave se si considera che l'adozione di una legislazione «generale» di protezione della sfera privata costituisce un obbligo internazionale che per l'Italia deriva innanzitutto dalla sottoscrizione della convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 adottata a Strasburgo nel quadro del Consiglio d'Europa, ratificata con legge n. 98 del 1989, ma il cui strumento di ratifica non può essere depositato, ai sensi dell'articolo 4 della stessa convenzione, se non siano state adottate previamente, nel diritto interno, le norme necessarie a dare attuazione ai principi della Convenzione. L'inadempimento dell'Italia, peraltro, com-

porta una serie di inadempimenti-corollario rispetto ad altri impegni internazionali: il Parlamento ha autorizzato, con legge 30 settembre 1993, n. 388, l'accordo di Schengen per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dei paesi aderenti, ma la mancanza di una legge sulla protezione dei dati impedisce al nostro paese l'operatività dell'accordo in quanto non ci consente di entrare nel sistema di informazione di Schengen. L'attuazione di altri strumenti di origine pattizia risulta per noi parimenti ostacolata o ritardata dalla mancanza di una legislazione in materia: così dicasi per la convenzione Europol e la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, per il nascente sistema di informazione europea, per l'attuazione della recente disciplina sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, della disciplina sui flussi transfrontalieri di dati in applicazione della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, ratificata con legge 23 dicembre 1992, n. 523.

Più in generale, nel quadro della cooperazione internazionale, si va diffondendo la pratica di clausole che vincolano gli stati aderenti a disciplinare normativamente l'uso delle informazioni, delle quali è previsto il flusso transfrontaliero. La vita economica, oltre che l'immagine internazionale, del nostro paese soffre sempre più di questa carenza normativa che influisce negativamente sullo stesso mercato interno ostacolando il libero flusso delle informazioni all'interno dell'Unione europea, creando disparità di trattamento tra persone fisiche e tra operatori economici e distorcendo la concorrenza.

L'esigenza di una legislazione uniforme in materia, all'interno dell'Unione europea, ha condotto recentemente all'emanazione della direttiva quadro 95/46 del 24 ottobre 1995, che deve essere recepita entro il 24 ottobre 1998 in quanto la piena realizzazione del mercato interno dell'Unione postula un grado di protezione dei dati equivalente nei vari paesi.

Tutto ciò vale a rendere avvertiti dell'importanza di una legislazione in materia, anche nella prospettiva europea che costituisce obiettivo comune e impegnativo delle forze politiche.

Tutela del diritto della personalità dei singoli, risposta alle sfide della rivoluzione informatica, adempimento di obblighi internazionali, possibilità di partecipare a pieno titolo all'Europa: ecco in sintesi il fascio di esigenze cui il provvedimento intende rispondere.

Non si tratta di un provvedimento improvvisato. Se è giusto riconoscere al Governo il merito di aver presentato, tra i suoi primi atti, il disegno di legge in esame, è anche giusto ricordare che da oltre dieci anni i vari Governi che si sono succeduti hanno posto mano all'elaborazione di disegni di legge in materia, per altro sensibilizzati dal Parlamento ove le prime proposte rimontano a quindici anni fa. Solo l'anticipata scadenza della legislatura ha impedito l'approvazione della legge nell'undicesima e nella dodicesima legislatura: sia nell'una che nell'altra, la Camera aveva approvato un testo che il Senato non è riuscito ad esaminare. Il tempo trascorso, ovviamente, ha consentito di tener conto di una più matura riflessione in materia e di affinare e rivedere il lavoro svolto in precedenza, dal quale però ogni volta sono state prese le mosse. In particolare, per il disegno di legge al nostro esame, il testo del Governo riproduce il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella dodicesima legislatura. Tale testo è giunto a noi con alcune modi-

fiche approvate dalla Camera. L'urgenza del provvedimento non ha però impedito alla Commissione di valutare attentamente il testo e le modifiche ad esso apportate ma ha indotto la stessa Commissione ad un esame ed un confronto serrati nella consapevolezza dell'impegno richiesto. Il testo licenziato dalla Commissione è il frutto di tale confronto cui tutti hanno dato un fattivo contributo.

Il provvedimento consta di 47 articoli, divisi in 10 Capi.

Nel primo Capo, intitolato «Principi generali», l'articolo 1 - dopo aver enunciato nel primo comma le finalità della legge - fornisce una serie di definizioni che saranno poi utilizzate nelle disposizioni successive. In ciò riproduce la tecnica normativa impiegata in molte legislazioni straniere e negli strumenti sovranazionali in materia. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, individuato nel «Trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato». Disposizione, peraltro, da integrare con l'articolo 5, che precisa esser soggetto alla disciplina della legge anche il trattamento svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici, e con l'articolo 6, che ne estende l'ambito al trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero, soggiungendo che, se tale trattamento consiste nel trasferimento in altro paese di dati detenuti all'estero, sono applicabili le norme previste per il trasferimento di dati detenuti in Italia.

Già dal raffronto di questo congiunto normativo con gli articoli 3 e 4, emerge la tecnica seguita dal provvedimento che è quella di procedere per regole generali accompagnate da eccezioni, le quali spesso sono a loro volta limitate, o in relazione a specifiche materie, o in relazione ad alcune disposizioni basilari. Così l'articolo 3 sottrae alla legge il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per uso esclusivamente personale, peraltro dichiarando anche in tal caso applicabili le disposizioni in tema di sicurezza dell'archivio e di responsabilità civile e penale del titolare. Mentre l'articolo 4 sottrae alla legge il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del servizio del Casellario giudiziario o da organismi di sicurezza puntualmente indicati o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione o repressione di reati in base, in quest'ultimo caso, ad espresse disposizioni di legge che prevedano esplicitamente il trattamento; tuttavia, anche in questa ipotesi, il trattamento è sottoposto ad alcune disposizioni fondamentali in materia di correttezza dello stesso trattamento, responsabilità del titolare e controllo da parte dell'Autorità di garanzia.

Va richiamata l'attenzione sul gioco regola/eccezione, che contrassegna la tecnica legislativa, perchè è qui che si tenta di realizzare un equilibrio dei valori in campo. Dell'eccezione la Commissione ha proceduto ogni volta a scrutinare attentamente la *ratio* confrontandola al bene protetto dal profilo di tutela derogato.

Il Capo II prevede gli obblighi del titolare del trattamento, specificati nella notifica al Garante, nella indicazione del contenuto di questa e nella nomina di un responsabile.

La notifica riveste particolare importanza perchè sulla base di essa viene istituito il registro dei trattamenti che ciascuno può consultare.

Il Capo III è intitolato «Trattamento dei dati personali» e prevede, nella Sezione I, i comportamenti che il titolare deve tenere nell'effettuare il trattamento. Dunque è ancora una previsione di obblighi, che per-

tanto non si esauriscono in quelli indicati nel Capo II. Tra tali obblighi, oltre quelli relativi alle modalità del trattamento, spicca l'obbligo d'informazione alla persona, presso cui i dati sono raccolti, e all'interessato. Secondo la consueta tecnica, l'informativa non è dovuta, oltre che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati, anche per quelli la cui conoscenza può ostacolare funzioni pubbliche di controllo o ispettive, funzioni che la Commissione ha ritenuto di specificare e circoscrivere. Inoltre l'interessato non ha diritto all'informativa quando i dati siano raccolti in base ad un obbligo di legge o regolamento ovvero l'informazione stessa richieda, a giudizio del Garante, un impiego sproporzionato di mezzi, ipotesi accanto alla quale andrebbe prevista anche l'impossibilità dell'informazione accertata dallo stesso Garante.

La Sezione II riguarda i diritti dell'interessato, il primo dei quali è che il trattamento non può avvenire senza il suo consenso informato, che deve essere provato per iscritto. Prima eccezione: il trattamento da parte di soggetti pubblici per finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti, non richiede il consenso. Le funzioni istituzionali e le previsioni di legge sostituiscono il consenso. Ciò risulta dal congiunto normativo degli articoli 11, comma 1, 12, comma 1, lettera *a*) e 27. Tuttavia, per ribadire questa conclusione, la Commissione ha approvato un quarto comma dell'articolo 11, che risulta fonte di confusione perchè sembrerebbe autorizzare la Pubblica amministrazione a trattare dati personali anche al di fuori dello svolgimento delle funzioni istituzionali. La soppressione di questo comma si rivela necessaria. Un secondo ordine di eccezioni è stabilito all'articolo 12 con riferimento specifico ad una serie tassativa di ipotesi, tra le quali mi pare meriti attenzione la previsione che il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto del quale è parte l'interessato o all'acquisizione di informative precontrattuali attivate su sua richiesta. La Commissione ha così riformulato il testo della Camera dei deputati riprendendo la previsione della direttiva.

Fondamentale diritto dell'interessato è però quello, stabilito dall'articolo 13, di essere informato, mediante accesso al registro del Garante, dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguarda e della logica del trattamento stesso, nonchè il diritto alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o alla rettificazione di dati inesatti e alla cancellazione di dati utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Questo è il cosiddetto diritto d'accesso, con i suoi corollari, esercitabile anche per chi è deceduto da chiunque vi abbia interesse ed esercitabile anche per delega rilasciabile anche ad associazioni.

Prima di procedere oltre, un'osservazione generale: la tutela del singolo si attua essenzialmente attraverso tre strade: *a*) l'informazione; *b*) il consenso, *c*) i diritti che a lui sono riconosciuti. Si può restringere l'area del consenso a condizione che siano ampie l'area dell'informazione e dei diritti e che tali aree tendenzialmente coincidano.

Le eccezioni ad alcuni diritti, stabilite nell'articolo 14, sembrano ragionevoli.

Della Sezione III, relativa alla sicurezza dei dati, ai limiti alla loro utilizzabilità ed al risarcimento del danno, mi pare di dover segnalare l'articolo 17 che correttamente afferma come nessun provvedimento giu-



diziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano possa essere fondato unicamente su di un trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Il testo governativo prevedeva inoltre che l'interessato potesse opporsi a qualsiasi altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento come sopra specificato. La Camera ha aggiunto un'eccezione per il caso che la decisione sia adottata in occasione della conclusione o esecuzione di un contratto in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Del dovere di sicurezza e dell'estensione al titolare del trattamento dell'articolo 2050 del codice civile, è a dire che si tratta di disposizioni che meritano piena approvazione.

La Sezione IV, relativa alla comunicazione e diffusione dei dati, prevede, oltre a norme di minore interesse, il consenso dell'interessato per la comunicazione o diffusione dei dati stessi e le relative eccezioni, che paiono ragionevoli.

Il Capo IV riguarda il trattamento di dati particolari, che sono i cosiddetti «dati sensibili», perchè si prestano a pratiche discriminatorie o lesive della dignità umana (origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti o sindacati o organizzazioni di carattere religioso, eccetera, nonchè dati concernenti la vita sessuale o la salute).

Il trattamento di tali dati, in linea generale, è ammesso solo con il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante. Per i soggetti pubblici, solo se autorizzato da espresse disposizioni di legge che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Eccezione: il consenso dell'interessato non è richiesto (ma resta l'autorizzazione del Garante) per i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, quando il trattamento sia necessario per le investigazioni difensive o comunque per far valere un diritto. La Commissione ha ritenuto di precisare che deve trattarsi di un diritto di rango pari a quello dell'interessato. L'articolo 23 detta norme particolari per i dati relativi alla salute trattati dagli esercenti le professioni sanitarie o degli organismi sanitari pubblici. La Commissione lo ha riformulato espungendo l'ambiguo riferimento a situazioni non rientranti sicuramente nel concetto di «stato di salute» e disciplinando diversamente l'ipotesi in cui il trattamento avviene per la tutela della salute dell'interessato da quelle in cui esso avviene per la tutela della salute di terzi o della collettività. Per la prima, è richiesto il consenso (che è da solo sufficiente) in omaggio ad un principio che premia l'autonomia del soggetto ed esclude ogni disciplina organicistica della salute del singolo. Per le altre, si ammette la possibilità di prescindere dal consenso ma è richiesta l'autorizzazione del Garante. La ricerca medico-scientifica rientra in questa seconda ipotesi.

La disposizione più delicata è l'articolo 25 che riguarda il bilanciamento tra il diritto di informazione e il diritto alla riservatezza. La direttiva parla a questo proposito proprio di un bilanciamento che gli Stati membri devono operare tra i due fondamentali diritti sopra ricordati. La Commissione ha modificato il punto di equilibrio stabilito dalla Camera, restringendo lo spazio che questa aveva lasciato aperto alla libertà di informazione. I giornalisti ora, secondo la Commissione, dovrebbero

essere assoggettati alla disciplina generale dell'articolo 22, limitatamente ai dati relativi alla vita sessuale e alla salute, mentre dovrebbe esser loro consentito di trattare gli altri dati sensibili, nei limiti del diritto di cronaca, con l'autorizzazione del Garante, dalla quale potrebbe prescindersi quando il trattamento avvenga in conformità del codice di deontologia promosso con il consenso attivo del Garante. Ulteriori spinte, pur presenti in Commissione, per un maggior restringimento degli spazi del giornalista, a tutela dei diritti fondamentali della persona, meritano di essere considerate con grande attenzione ma anche con la preoccupazione di mantenere saldo il nucleo fondamentale della libertà di informazione.

L'articolo 26 restringe la tutela delle persone giuridiche, enti o associazioni, cui l'articolo 1 estende la protezione della legge. La soluzione sembra equilibrata.

Il Capo V riguarda i trattamenti soggetti a regime speciale.

Dei trattamenti operati dai soggetti pubblici si è già accennato. L'articolo 28 disciplina il trattamento di dati personali all'estero, richiedendo la previa autorizzazione del Garante, che la Commissione ha escluso per il trasferimento nell'ambito comunitario dei dati non sensibili; scelta dettata dall'articolo 12 della convenzione del 1981, che in linea di massima vieta l'assoggettamento ad autorizzazione del trasferimento di dati verso uno Stato parte della medesima convenzione.

Sono poi, anche qui, previste le consuete eccezioni, tra le quali quella che il trasferimento sia effettuato nell'esercizio della professione giornalistica.

Il Capo VI tratta della tutela amministrativa e giurisdizionale.

È istituito l'ufficio del Garante che rappresenta una chiave di volta dell'architettura disegnata nel testo. Del Garante sono disciplinate composizione, nomina, requisiti dei relativi membri, trattamento economico, dotazione di uffici e personale. Una norma sulle incompatibilità, inserita dalla Commissione, si rivela, ad un più maturo esame, inopportuna.

La tutela delle posizioni soggettive assicurata dalla legge è articolata su di un duplice livello: giudiziario e amministrativo. La proposizione dell'azione giudiziaria preclude il ricorso al Garante, mentre quest'ultimo - pur disciplinato come organo amministrativo (tanto che avverso le relative decisioni è previsto ricorso al tribunale, che decide con procedura camerale) - opera secondo un procedimento che ricalca molto il modello giudiziario e può emettere anche provvedimenti provvisori. Il ricorso al Garante può essere proposto, salvo i casi d'urgenza, solo dopo tre giorni dalla richiesta avanzata al responsabile. Nel complesso, il sistema sembra agile ed efficiente. La Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta del relatore intesa ad eliminare l'appello avverso il provvedimento camerale (ferma rimanendo la ricorribilità di quest'ultimo in cassazione).

Il Capo VIII riguarda le sanzioni, molte delle quali penali.

La relazione dà conto di tale scelta richiamando la natura costituzionale dei beni protetti.

Il Capo IX contiene norme transitorie e finali ed abrogazioni di altre norme.

La relazione dà conto di tale scelta richiamando la natura costituzionale dei beni protetti.

L'ultimo Capo riguarda la copertura finanziaria ed una diversa articolazione dell'entrata in vigore delle varie disposizioni della legge in relazione ai diversi adempimenti richiesti dai vari istituti.

Onorevoli colleghi, quelle sin qui offerte in estrema sintesi sono le linee essenziali del provvedimento, che si presenta indubbiamente complesso e che ha impegnato a lungo la Commissione sollecitando un apporto critico e costruttivo da varie parti.

Alcuni aggiustamenti che il relatore si riserva di proporre e che in parte sono stati già accennati nelle pagine precedenti possono migliorare il testo, che nel suo complesso si presenta equilibrato e rigoroso. Immane difetti potranno essere corretti dopo la prima sperimentazione, come è avvenuto in tutti i paesi.

Conclusivamente si raccomanda l'adozione del testo in discussione che potrà rappresentare un passo importante per il superamento di una condizione di arretratezza civile e culturale del nostro paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Senese per l'ampia e approfondita relazione.

Faccio presente che si può procedere all'esame del provvedimento indipendentemente dall'acquisizione dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio poichè, in sede referente, questa Commissione aveva già ottemperato alle condizioni poste; non solo, ma gli emendamenti approvati in tema di copertura finanziaria avevano ricevuto parere non ostativo da parte della stessa Commissione bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la parola al ministro Flick.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Desidero rivolgere un ringraziamento, che non è di circostanza, al relatore e a tutte le forze politiche che hanno consentito di portare a termine positivamente l'*iter* del disegno di legge in esame.

Il Governo è particolarmente attento alla discussione che si è svolta e lieto del dialogo che si è instaurato tra maggioranza e opposizione per giungere ad un risultato proficuo. Assicuro pertanto che saranno tenute nella massima considerazione tutte le osservazioni formulate, anche in riferimento all'emanazione dei decreti delegati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### CAPO I

#### PRINCÌPI GENERALI

#### Art. 1.

#### *(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

**È approvato.**

## Art. 2.

### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)*

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 38.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Particolari trattamenti in ambito pubblico)*

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio  
di mezzi elettronici)*

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Trattamento di dati detenuti all'estero)*

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

**È approvato.**

## CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE  
DEL TRATTAMENTO

## Art. 7.

*(Notificazione)*

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

**È approvato.**

#### Art. 8.

*(Responsabile)*

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

**È approvato.**

## CAPO III

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## Sezione I

## RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

## Art. 9.

*(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)*

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

**È approvato.**

## Art. 10.

*(Informazioni rese al momento della raccolta)*

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 13;
  - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto



della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, dopo le parole: «manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato», sono inserite le seguenti: «, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile».*

10.1

IL RELATORE

*Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dato sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.».*

10.2

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 10.1 risponde ad un'esigenza di mera razionalizzazione; lo stesso dicasi per il successivo 10.2 che il relatore ha ritenuto di presentare su sollecitazione dei colleghi Bucciero e Caruso.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario all'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel suo complesso, come modificato.

SALVATO. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.1, annuncio la mia astensione sull'articolo 10. Ritengo infatti sia stata introdotta una modifica sostanziale per nulla convincente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Sezione II

### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 11.

*(Consenso)*

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il consenso è altresì necessario quando il trattamento è effettuato da soggetti pubblici diversi da enti pubblici economici ed al di fuori dello svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 4.*

11.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento proposto dal collega Centaro, che ho accolto avendolo trovato razionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SALVATO. Annuncio il voto contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 12.

*(Casi di esclusione del consenso)*

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

*Al comma 1, lettera e), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25».*

12.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Anche questo è un emendamento che ho presentato su sollecitazione del senatore Centaro. Esso risponde ad una esigenza di forte garantismo dal momento che tende a circoscrivere ulteriormente le libertà concesse ai giornalisti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 13.

*(Diritti dell'interessato)*

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera e), prima della parola: «invio», sono inserite le seguenti: «informazione commerciale o di».*

13.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento di coordinamento formale, nel senso che specifica un ulteriore elemento rispetto a quelli già contenuti nel testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 14.

##### *(Limiti all'esercizio dei diritti)*

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *c)* e *d)*, non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

*a)* in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

*b)* in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

*c)* da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

*d)* da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;

*e)* ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *h)*, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera *h)*.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *d*), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

**È approvato.**

### Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEL DANNO

#### Art. 15.

*(Sicurezza dei dati)*

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno triennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, le parole da: «, di concerto» sino alla fine sono soppresse».*

*Al comma 3, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale».*

15.2

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 15.1 è di razionalizzazione e serve a non rendere molto pesante la procedura prevista dal comma 2. L'emendamento 15.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 16.

*(Cessazione del trattamento dei dati)*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

**È approvato.**

#### Art. 17.

*(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)*

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d*), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

**È approvato.**

Art. 18.

*(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)*

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

**È approvato.**

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19.

*(Incaricati del trattamento)*

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)*

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

- a)* con il consenso espresso dell'interessato;
- b)* se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
- c)* in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- d)* nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca



posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera d), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25».*

20.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento analogo a quello già votato a proposito del restringimento delle facoltà dei giornalisti. Lo ritroveremo ancora in altre disposizioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 21.

*(Divieto di comunicazione e diffusione)*

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

**È approvato.**

## CAPO IV

## TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

## Art. 22.

*(Dati sensibili)*

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *h*). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

**È approvato.**

Art. 23.

*(Dati inerenti alla salute)*

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

**È approvato.**

Art. 24.

*(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale)*

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a*) e *d*), 2 e 3, del codice di proce-

dura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

**È approvato.**

Art. 25.

*(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)*

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *l*).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire».*

25.1

IL RELATORE

*Inserire, in fine, il seguente comma:*

«4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24».

25.2

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 25.1 è stato presentato dietro richiesta del collega Centaro e serve a restringere ulteriormente le facoltà dei giornalisti rispetto ai dati sensibili. L'emendamento 25.2 mira ad ulteriormente restringere tali facoltà perchè prevede che nel codice di deontologia, le cui prescrizioni devono essere rispettate, possono essere inserite ad iniziativa del Garante prescrizioni concernenti anche i dati non sensibili e che comunque valgono per l'attività giornalistica.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 26.

*(Dati concernenti persone giuridiche)*

1. Il trattamento nonchè la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

**È approvato.**

#### CAPO V

#### TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

#### Art. 27.

*(Trattamento da parte di soggetti pubblici)*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa notificazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire la parola: «notificazione» con la seguente: «comunicazione».*

27.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento di mera modifica formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 28.

##### *(Trasferimento di dati personali all'estero)*

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valuta-

te anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero alla conclusione o all'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;».

28.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

**È approvato.**

## CAPO VI

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Art. 29.

##### *(Tutela)*

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessa-



rie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

**È approvato.**

## CAPO VII

### GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Art. 30.

##### *(Istituzione del Garante)*

1. È istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle

materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

**È approvato.**

#### Art. 31.

##### *(Compiti del Garante)*

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la

conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

*i)* curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

*l)* vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

*m)* segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

*n)* predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

*o)* curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;

*p)* esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province e con eventuali altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera *l)*, del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3, le parole: «e con eventuali» sono sostituite con le seguenti: «ed eventualmente con».*

31.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento formale per evitare cacofonie nel testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

La votazione dell'articolo 31 come modificato è accantonata, in ragione della connessione oggettiva, con l'emendamento 34.1.

#### Art. 32.

##### *(Accertamenti e controlli)*

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sosti-

tuito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

**È approvato.**

Art. 33.

*(Ufficio del Garante)*

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

**È approvato.**

#### Art. 34.

*(Aziende ed istituti di credito, imprese di assicurazione  
e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria)*

1. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito e delle imprese di assicurazione e del settore della radiodiffusione e dell'editoria, il Garante adotta i provvedimenti di cui ai precedenti articoli sentito il parere, entro cinque giorni, delle Autorità di vigilanza competenti, rispettivamente, per i settori del credito, delle assicurazioni e della radiodiffusione e dell'editoria.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo (già articolo 33-bis).*

*All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:*

«6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria».

34.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento che mira a snellire i rapporti tra Garante e varie autorità di vigilanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31, precedentemente accantonato, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 35.

*(Incompatibilità)*

1. Non possono essere nominati membri del Garante, soggetti che negli ultimi cinque anni antecedenti la nomina hanno prestato attività al servizio della Polizia di Stato, dei corpi militari dello Stato, o dei Servizi di sicurezza civile o militare ovvero alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo (già art. 33-ter).*

35.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento presentato su istanza della senatrice Salvato e che mi sembra assai ragionevole.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 35.

**Non è approvato.**

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 36.

*(Omessa o infedele notificazione)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

**È approvato.**

## Art. 37.

*(Trattamento illecito di dati personali)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

**È approvato.**

## Art. 38.

*(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, le parole: «ad assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire».*

38.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento ha carattere formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

**È approvato.**



## Art. 39.

*(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

**È approvato.**

## Art. 40.

*(Pena accessoria)*

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

**È approvato.**

## Art. 41.

*(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**È approvato.**

## CAPO IX

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

## Art. 42.

*(Comunicazioni al Garante)*

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

**È approvato.**

## Art. 43.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

43.2

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 43.1 contiene una specificazione, nel senso che i trattamenti che vengono esentati da una certa disciplina sono quelli che non riguardano i dati sensibili.

L'emendamento 43.2 è di razionalizzazione poichè molte delle disposizioni di questo provvedimento fanno riferimento ad un intervento del Garante, che peraltro deve essere istituito dopo l'approvazione della legge. L'emendamento quindi mira a coordinare questa ipotesi con il tempo prevedibile per l'istituzione del Garante, altrimenti si creerebbe un vuoto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 43.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 43, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 44.

*(Modifiche a disposizioni vigenti)*

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Controlli)*. - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998».

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono so-

stituite dalle seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

**È approvato.**

Art. 45.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonchè le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

**È approvato.**

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 46.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni

dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 47.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

A questo articolo è stato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e alla nomina del Garante».*

47.1

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. La norma riguarda l'entrata in vigore della legge ed è molto differenziata nel senso che stabilisce che alcune disposizioni entrano in vigore immediatamente, altre solo dopo un certo periodo, altre ancora dopo aver compiuto determinati adempimenti. La nomina del Garante è una di quelle norme per le quali bisogna chiedere l'immediata entrata in vigore, in modo da creare le premesse per tutti i meccanismi successivi.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 47, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

È stato presentato dal relatore il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

visto l'ordine del giorno approvato il 19 novembre 1992 in sede di esame del disegno di legge n. 586 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Schengen, che ha impegnato il Governo a favorire la rapida approvazione di una legge organica in materia di tutela dei dati personali;

considerato che:

l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1409, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 1996, permetterà di colmare una grave lacuna dell'ordinamento riguardo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

il nuovo quadro di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati trova un perno importante nella istituzione di una nuova Autorità di garanzia, denominata «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

il ruolo di garanzia di tale Autorità potrà essere svolto compiutamente, per molti versi, solo a seguito della entrata in vigore di alcuni regolamenti o provvedimenti attuativi di particolare rilevanza, specie con riferimento alla disciplina della sicurezza dei dati, della trattazione dei ricorsi e delle modalità di invio delle notificazioni;

analoga importanza rivestono le ulteriori iniziative rivolte a dotare l'istituendo Garante dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati,

impegna il Governo:

ad intraprendere tempestivamente ogni opportuna iniziativa ai fini dell'emanazione, entro i tempi prefissati, dei regolamenti e dei decreti previsti dal citato disegno di legge, e ad assicurare in tempi ravvicinati la massima efficacia agli atti e ai provvedimenti che saranno adottati relativamente alle dotazioni di mezzi, strutture e personale dell'istituendo Garante.

0/1409/1/2<sup>a</sup>

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno tende a impegnare il Governo a procedere con la massima sollecitudine alla emanazione degli atti normativi secondari previsti da questa legge come necessario complemento alla architettura in essa delineata.

Non abbiamo dubbi che il Governo procederà comunque, però vorremmo impegnarlo formalmente al rispetto dei tempi.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, condividendo pienamente il suo contenuto.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SCOPELLITI. Signor Presidente, questo è un disegno di legge che, per la rapidità con cui viene approvato, gli consentirà di entrare nel Guinness dei primati; vi è stata infatti un'accelerazione dei tempi incredibile che in parte capisco possa essere giustificata dal desiderio e dalla necessità che anche il nostro paese si doti, dopo la ratifica del trattato di Schengen, di una regolamentazione in una materia così delicata. Tuttavia, temo che questo provvedimento non presenti sufficienti garanzie a tutela della riservatezza e dei diritti della persona. Alcuni articoli sono per me particolarmente allarmanti, anche se mi ha fatto molto piacere sentire il Ministro assumersi l'impegno che, nel momento in cui si procederà alla stesura dei decreti attuativi, si preoccuperà espressamente di arginare quei rischi di disfunzione presenti nel provvedimento.

Al riguardo vorrei fare - perchè rimanga agli atti - un riferimento specifico all'articolo 22, quello relativo ai dati sensibili. Ebbene, consenso o no, a me pare molto illiberale il fatto che si possa, a livello europeo, intervenire in quelle che sono le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o addirittura che possano essere oggetto di trattamento i dati personali relativi allo stato di salute e alla vita sessuale di una persona. Capisco che la legge debba guardare avanti, però, ho piacere che rimanga agli atti questa mia preoccupazione per la scelta illiberale che tale norma contiene.

Per questi motivi, dunque, mi asterrò dalla votazione del provvedimento.

GRECO. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Forza Italia per dire che, pur nel rispetto della posizione assunta dalla collega Scopelliti, la quale ha peraltro messo in luce anche alcune nostre preoccupazioni già espresse nel corso della discussione generale, noi voteremo a favore del testo, così come emendato dopo un approfondito esame.

Vorremmo soltanto raccomandare al Governo di essere altrettanto sollecito nell'accelerare *l'iter* di altri provvedimenti che aspettano di essere varati. Per quanto ci riguarda, abbiamo corrisposto alla esigenza espressa dal Governo di una celere approvazione del disegno di legge in esame vista la scadenza fissata nel trattato di Schengen e quindi credo che in questo particolare momento abbiamo dato prova del nostro senso di responsabilità. Certo, avremmo voluto fossero fugate alcune perplessità espresse attraverso i nostri emendamenti; infatti, se per alcuni aspetti sono state introdotte maggiori garanzie rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, per altri invece riteniamo che esse siano inferiori a quelle che avevamo tentato di introdurre con le nostre proposte. Mi riferisco in particolare a quella disposizione che avremmo voluto salvaguardasse maggiormente la posizione delle imprese italiane rispetto a quelle straniere.

Ad ogni modo, nel complesso, concordiamo con il testo in esame e quindi il Gruppo Forza Italia voterà in suo favore.

SALVATO. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame nella consapevolezza



che, nonostante alcune contraddizioni denunciate poc'anzi dalla senatrice Scopelliti, questa Commissione ha saputo fare un buon lavoro per cui alla fine licenziamo un testo che, per quanto riguarda le garanzie dei diritti dei cittadini, è sicuramente più equilibrato di quello che ci aveva trasmesso la Camera dei deputati. Ritengo che il nostro sia stato un lavoro importante e per questo il mio voto è favorevole.

RUSSO. Il Gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo voterà a favore del disegno di legge in esame. Desidero inoltre esprimere soddisfazione per il lavoro svolto qui in Senato e darne atto non solo al relatore ma all'intera Commissione che ha lavorato con spirito veramente costruttivo.

Noi ci apprestiamo a licenziare un provvedimento che, oltre a realizzare in maniera corretta una tutela della sfera privata della persona, soddisfa - come ha ricordato il senatore Senese nella sua relazione iniziale - anche ad altre importanti esigenze: l'adempimento di obblighi internazionali, il varo di una legge che ci consente di arrivare, in tempi ci auguriamo il più solleciti possibile, alla piena attuazione del trattato di Schengen.

Credo quindi che il nostro sia stato un lavoro utile, che sia stata raggiunta un'equilibrata composizione delle varie esigenze presenti alla base di questa legge e quindi il voto che noi diamo è favorevole con piena convinzione.

MAZZUCA POGGIOLINI. Il Gruppo di Rinnovamento italiano voterà a favore di questa normativa sia perchè essa assolve ad un obbligo internazionale sia perchè tutela la riservatezza dei dati personali e quindi la dignità delle persone. Anche noi però rileviamo che forse si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione a determinate esigenze di carattere lavorativo; tuttavia, sono sicura che, una volta varata la disciplina, in sede interpretativa si vorrà considerare l'importanza di un certo lavoro svolto e quindi adeguare la normativa alle esigenze di determinati settori della società civile.

PREIONI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord avrebbe potuto fare ostruzionismo, avrebbe potuto far perdere tempo, tutte cose che questo Governo meriterebbe fossero fatte visto il comportamento tenuto questa mattina in Aula dal Ministro dell'interno che, oltre ad esercitare un potere eccessivo e direi quasi antidemocratico, si permette anche di sfottere i parlamentari della minoranza.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, la prego di astenersi da certe espressioni.

PREIONI. Signor Presidente, il verbo «sfottere» esprime molto fedelmente l'atteggiamento tenuto questa mattina in Aula dal ministro Napolitano. Tuttavia, in un impeto di bonomia in vista di un'attività del Governo che potrà in seguito essere utile ai cittadini italiani e padani, semplicemente non parteciperò alla votazione. Voglio però fare due osservazioni.

La prima riguarda l'articolo 25 relativo al trattamento di dati personali nell'esercizio della professione di giornalista. Ebbene, ho il timore che si dia troppo spazio, troppa libertà alla stampa e quindi spero che, in una ulteriore rilettura dell'articolo, si trovino gli opportuni contemperamenti tra la libertà di informazione e la tutela degli interessi delle persone di cui vengono raccolti i dati e le informazioni. Credo quindi che sull'articolo 25 sarebbe stata necessaria un'ulteriore riflessione, anche se mi rendo conto che a questo punto il Senato non può più fare nulla.

Altra osservazione desidero fare in merito all'articolo 42, con cui si fa carico alle cancellerie di trasmettere copia dei provvedimenti al Garante. Se da un lato tali uffici vengono gravati di un maggiore onere, dall'altro si dovrebbero mettere in condizioni di poter funzionare correttamente. Come sappiamo, invece, in essi si registra una grave carenza negli organici, aspetto di cui quotidianamente mi lamento con il Ministro inviandogli lettere, fotocopie di articoli, ritagli di giornale (mi riservo anzi di inviargli addirittura degli scatoloni contenenti le lettere di protesta che pervengono a me e ad altri parlamentari).

A tale riguardo desidero presentare un ordine del giorno con cui il Senato impegna il Governo a procedere rapidamente alla copertura dei posti vacanti in organico delle cancellerie di tutta Italia. Questo attraverso vari strumenti. In primo luogo con una razionalizzazione nell'uso del personale. Non so se sia possibile mutuare un termine dal gergo scolastico, ma in alcuni uffici vi sono dei soprannumerari, ovvero vi è più personale di quanto previsto dalle piante organiche, laddove in altri vi è una netta carenza. Il primo passo è quindi quello di un miglior utilizzo del personale già in forze; in secondo luogo, non dando attuazione al contenuto della legge istitutiva del giudice di pace, laddove si consente il trasferimento a richiesta dell'interessato dall'ufficio in cui presta servizio a quello del giudice di pace dopo soli due anni dalla permanenza nell'ufficio stesso. Su questo specifico argomento ho a suo tempo presentato proposte emendative al decreto-legge che prorogava i termini di attuazione della legge istitutiva del giudice di pace, segnalando che si sarebbe creata una disparità tra il personale che chiedeva il trasferimento dopo la prima assegnazione ad altri uffici giudiziari che non fossero quelli del giudice di pace, richiesta per cui occorrevano cinque anni di permanenza nell'ufficio, laddove la novella stabiliva un periodo di soli due anni per chiedere il trasferimento all'ufficio del giudice di pace.

Con tale ordine del giorno impegnerei il Governo a non dare attuazione a quella norma e successivamente a modificarla, indicando altresì lo strumento tecnico da adoperare al riguardo, strumento del resto ben conosciuto da questo Governo: l'apripista è stato l'ex ministro dei lavori pubblici, «la ruspa» del Governo, Di Pietro che ha adottato lo strumento della circolare disapplicativa di norme. Egli ha «ruspato» via il terreno che poteva costituire un ostacolo emettendo una circolare con cui si invitavano i prefetti a non concedere l'uso della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti, tutto ciò in assenza di una norma che prevedesse la proroga dei differimenti delle esecuzioni.

Il ministro Napolitano ha dato un ulteriore esempio di uso della circolare disapplicativa di norme in occasione della mancata conversione in legge del decreto-legge sulla regolarizzazione degli extracomunitari illegalmente presenti in Italia, circolare emessa in attesa che il Governo

potesse coprire l'illegittimità della circolare stessa con una norma legittima. È chiaro che indirizzare al prefetto una circolare, con un invito a non fare ciò che la legge gli imporrebbe di fare, equivale a dare un'indicazione disapplicativa di norma.

Visto che vi sono queste strade già collaudate, che mi pare non abbiano dato luogo ad alcuna sanzione per il Governo, desidererei inserire in questo ordine del giorno un'esortazione al Governo ad emanare una circolare affinché non vengano applicati i principi contenuti nella legge sul trasferimento del personale e quindi quest'ultimo non venga trasferito se non quando vi è necessità, a prescindere dai termini minimi previsti al riguardo. Tutto ciò nell'interesse del popolo italiano, dell'applicazione della legge e della funzionalità degli apparati giudiziari.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Preioni, in base all'articolo 95 del nostro Regolamento un siffatto ordine del giorno non è ricevibile. Avrebbe dovuto presentarlo prima della discussione generale ed illustrarlo in quella sede. In ogni caso, è a verbale questa sua forte sollecitazione al Governo, che in questo senso ha un valore politico.

BUCCIERO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento, pur rilevando che alcuni suoi aspetti possono e debbono essere migliorati. Riteniamo comunque che l'applicazione della legge farà sicuramente emergere determinati difetti e quindi la necessità di una sua modifica. Mi auguro che nel prossimo futuro questo o altri Governi vogliano provvedere, utilizzando lo strumento della delega oppure con disegni di legge *ad hoc*.

FOLLIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano. Con questa legge il nostro paese viene munito di uno strumento validissimo, che tutela la *privacy* dei cittadini in maniera veramente adeguata, e che ci pone in linea con le altre legislazioni europee.

Quindi rivolgo un ringraziamento al relatore e alla Commissione sperando che con questa stessa lena e con questo stesso impegno verranno in futuro affrontati altri disegni di legge poichè in questo modo veramente rendiamo un servizio al nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero anch'io associarmi al generale ringraziamento, in particolare nei confronti del relatore per aver condotto in porto così brillantemente, con l'aiuto e lo spirito costruttivo di tutte le parti politiche già sottolineato, questo provvedimento.

Tale ringraziamento naturalmente si estende anche al Governo per la puntualità di presenza e di partecipazione.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Il relatore intende soltanto esprimere un vivo ringraziamento a tutta la Commissione. Credo che pochi provvedimenti abbiano ricevuto l'attenzione, l'apporto critico e l'approfondimento che questo disegno di legge ha avuto e si è trattato – come ho già rilevato nella mia relazione introduttiva, ma come mi piace tornare a sottolineare in chiusura del dibattito – di un apporto critico e di un approfondimento venuto da tutte le parti politiche.

Certo il provvedimento è senz'altro perfezionabile, del resto concerne una materia estremamente delicata e complicata (non per nulla il Governo ha chiesto una delega proprio per poter intervenire sulla base dell'esperienza a correggere ciò che si rivelerà difettoso), in ogni caso, però, costituisce un importante passo avanti che è stato raggiunto con il concorso di tutti. Pertanto, il relatore ringrazia tutti i colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il relatore ed esprimo l'auspicio che tutti insieme si riesca a mantenere questo clima di collaborazione. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15.25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE